

Disclaimer sulle modalità di presentazione dei quesiti	
I chiarimenti qui riportati non sostituiscono in alcun modo le verifiche formali e sostanziali che saranno effettuate in sede di istruttoria delle istanze.	
<p>➤ I quesiti debbono avere ad oggetto richieste di chiarimenti in ordine a specifici aspetti e/o disposizioni contenute all’interno dell’Avviso. Non saranno evasi i quesiti che abbiano ad oggetto interpretazioni di casi specifici inerenti alle caratteristiche del soggetto proponente e/o della redigenda domanda di accesso alle agevolazioni, o che afferiscano ad aspetti esaustivamente disciplinati all’interno dell’Avviso e/o nelle risposte formulate a quesiti precedenti.</p> <p>➤ L’Amministrazione regionale si riserva di esaminare ed evadere i quesiti inerenti alla fase di presentazione delle domande di aiuto se pervenuti entro il termine di una settimana prima dalla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. I quesiti pervenuti oltre il suddetto termine saranno esaminati ed evasi dall’Amministrazione regionale sole se inerenti a fattispecie diverse da quelle che afferiscono alla fase di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni (es. modalità di rendicontazione delle spese, monitoraggio delle attività, variazioni, modalità di erogazione del contributo, altro assimilabile).</p>	
FAQ DA PUBBLICARE	CHIARIMENTO
1. Documentazione Dov'è possibile reperire il modulo/domanda o documentazione completa per partecipare al bando in oggetto?	La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica (“Portale delle Agevolazioni”), utilizzando il Modello di istanza di finanziamento Allegato 2.1 all’Avviso. L’istanza, compilata in tutte le sue parti e firmata digitalmente dal legale rappresentante, va corredata della documentazione prevista al paragrafo 4.4 dell’Avviso (Allegati B, C, D, E, F, G, preventivi, documentazione economica, ecc.) che sarà disponibile in formato editabile in Piattaforma. L’indirizzo URL verrà comunicato dall’Amministrazione mediante i canali istituzionali previsti dall’Avviso e secondo le tempistiche di apertura e chiusura della Piattaforma stabilite dal medesimo.
2. Partecipazione della medesima impresa all’Avviso 112 e 122 Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per una stessa impresa di presentare domanda sia per l’Azione 1.1.2 (sostegno all’innovazione) sia per l’Azione 1.2.2 (sostegno alla digitalizzazione), con progetti distinti e senza sovrapposizione di spese.	L’Avviso stabilisce che i programmi di investimento candidati a valere sull’Azione 1.2.2 devono essere diversi da quelli finanziati nell’ambito dell’Azione 1.1.2. Inoltre, l’art. 3.6 chiarisce che le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese. Ne consegue che un’impresa può presentare domande distinte sulle due Azioni, a condizione che i progetti siano differenti e senza sovrapposizioni di costi.
3. Ammissibilità Una Fondazione riconosciuta a livello nazionale - anche se non iscritta alla CCIAA, ma nell'elenco Prefettizio - può essere ammessa tra i destinatari? E una APS (Associazione di Promozione Sociale) riconosciuta a livello nazionale - con sede in Sicilia e iscritta nel Registro RUNTS ma non alla CCIAA - è considerata tra i soggetti ammessi?	L’Avviso individua come destinatari delle agevolazioni esclusivamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), in forma singola o associata, incluse cooperative, consorzi e reti-soggetto. Nel caso di fondazioni riconosciute a livello nazionale, è richiesta l’iscrizione nell’elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute. Non rientrano invece tra i destinatari le APS iscritte al RUNTS, poiché non iscritte alla CCIAA, per tale ragione l’Avviso non le contempla espressamente, né le assimila alle MPMI.
4. Codici ATECO ammissibili/Codici ATECO esclusi È possibile candidare aziende operanti nel commercio dei prodotti agricoli, in ragione del fatto che l’aiuto concedibile a valere su detti avvisi non viene erogato i) né in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) in subordinazione al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari?	Gli operatori economici attivi nel settore della commercializzazione di prodotti agricoli, se non esercitata come attività di prima vendita ricadente nel comparto primario (Codici ATECO da 01 a 03), sono ammissibili alle agevolazioni del presente avviso. <u>Si rimanda al file Excel pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive in cui sono riportati i codici ateco ammessi e esclusi.</u>
5. Procedimenti amministrativi connessi a revoca Nel caso in cui ad una società è stata deliberata una revoca da parte di Invitalia per la misura agevolativa Bonus Export Digitale Plus, si chiede se tale revoca rientra tra i casi di cui alla lettera k) comma 1 dell’art. 2.2 della citata Azione 1.2.2.	<ul style="list-style-type: none">La lettera k) al comma 1 del par. 2.2 dell’Avviso prevede, come requisito di ammissibilità, <i>“non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca [...] comunque imputabile al percettore delle agevolazioni, e non sanabile”</i>.La norma non limita l’ambito alle sole revoche deliberate dalla Regione Siciliana, ma fa riferimento a qualsiasi atto di revoca riconducibile a cause imputabili al beneficiario, se intervenuto nei 3 anni precedenti.Ne consegue che anche una revoca disposta da Invitalia per una misura nazionale (come il Bonus Export Digitale Plus), qualora motivata dalle fattispecie indicate (es. carenza requisiti, grave negligenza, irregolarità documentale non sanabile, mancato raggiungimento obiettivi, indebita percezione, mancato piano di rientro), rientra tra le condizioni ostative previste dalla lettera k).
6. Unità locale in Sicilia Avendo unità locale in Sicilia, con un dipendente residente in Sicilia, assunto da 3 anni con contratto a tempo indeterminato, oltre ai requisiti di ammissibilità già descritti nel bando alla sezione 2.2, è sufficiente che tale unità locale in Sicilia sia attiva e non necessariamente sede legale?	Il par. 1.4 “Definizioni”, lettera b), definisce Soggetto Proponente la MPMI «[...] costituita ed attiva da almeno un anno alla data della presentazione della domanda e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana» Pertanto, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente che l’impresa disponga di un’unità operativa attiva in Sicilia, anche se la sede legale si trova altrove.
7. Soggetti fornitori Il paragrafo 3.4, punto 4, dell’Avviso elenca le categorie di soggetti cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi.	Il paragrafo 3.4, punto 4, dell’Avviso dispone che:

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

<p>La società di consulenza scrivente, pur non rientrando in una delle suddette categorie (“Poli dell’innovazione”, “Digital Innovation Hub”, “Incubatori certificati”, “Start-up innovative” e “PMI innovative”) come entità giuridica, annovera al suo interno personale dipendente in possesso dei requisiti professionali previsti dal medesimo paragrafo, in particolare l'iscrizione all'albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016.</p> <p>Si chiede, pertanto, di voler chiarire se una società di consulenza, nelle condizioni sopra descritte, possa essere considerata un fornitore qualificato e idoneo a erogare i servizi di consulenza (nello specifico la diagnosi digitale ex-ante ed ex-post e consulenze per l'acquisizione e l'implementazione di soluzioni tecnologiche) e a fatturare regolarmente all'impresa beneficiaria della misura, a fronte di una adeguata dimostrazione che il servizio venga effettivamente svolto da un proprio dipendente in possesso della qualifica richiesta.</p>	<p>«I servizi devono essere forniti da soggetti terzi indipendenti e qualificati, ricadenti nelle seguenti tipologie: Poli dell’innovazione, Digital Innovation Hub, Incubatori certificati, Start-up innovative, PMI innovative» L’Avviso non prevede che il possesso individuale di qualifiche professionali da parte di dipendenti di altri soggetti (es. società di consulenza non rientrante nelle categorie sopra indicate) consenta di qualificare l’impresa fornitrice come soggetto ammissibile. Pertanto, una società di consulenza che non rientra nelle categorie indicate al par. 3.4.4 non può essere considerata fornitore qualificato ai fini dell’erogazione delle spese ammissibili, anche se impiega personale in possesso di requisiti professionali specifici.</p>
<p>8. Sede legale/operativa in Sicilia</p> <p>Rappresento una MPMI iscritta al Registro Imprese di un'altra Regione da oltre 5 anni ed ho intenzione di aprire una sede operativa in Sicilia. Nell'articolo 1.4 "Definizioni" comma b) si riporta "Soggetto Proponente: l’impresa di micro, piccola o media dimensione (MPMI) costituita ed attiva da almeno un anno alla data della presentazione della domanda e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana;" Da tale definizione si evince che anche la sede/unità deve risultare attiva sul territorio regionale. Ma:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anche la sede legale/operativa deve risultare attiva da 12 mesi nel territorio della Regione Sicilia?2. Se sì, anche tale requisito è richiesto al momento della presentazione della domanda?3. Quando si indica nel paragrafo 2.2 "requisiti di ammissibilità", comma 1 a): "essere validamente costituito ed iscritto come attivo da almeno un anno presso il Registro delle imprese..." si intende solo il Registro della Regione Sicilia?	<p>Dal combinato disposto di quanto previsto al par. 1.4, c.1 punto “[Attori e ruoli nel presente Avviso]” lett. b e al par. 2.2., c.1, lett. a) si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l’Avviso richiede che l’impresa sia costituita ed attiva da almeno un anno (iscrizione al Registro delle imprese da almeno 12 mesi). Non è richiesto che anche la sede o unità operativa in Sicilia sia attiva da 12 mesi: è sufficiente che al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni sia disponibile come attiva almeno un’unità operativa in Sicilia;▪ tale requisito (disporre di sede legale o unità operativa attiva in Sicilia) deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda di aiuto;▪ Il riferimento al Registro delle imprese (par. 2.2, lett. a) riguarda l’iscrizione camerale nazionale: non è richiesto che l’iscrizione sia avvenuta presso la CCIAA siciliana, ma che l’impresa sia costituita e attiva da almeno 12 mesi e che, al momento della domanda, disponga di una sede o unità operativa attiva in Sicilia.
<p>9. Budget/refuso</p> <p>Nella tabella del budget finanziario dell’allegato F ci sono solo 4 tipologie di spesa invece di 5, manca la tipologia d) acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, sviluppo di soluzioni di raccolta ed analisi dei dati per l’introduzione di soluzioni di intelligenza artificiale, realtà aumentata, cyber security, cloud computing e Cloud-to-Edge, Industrial Internet of Things, manifattura additiva (IoT), Tecnologie abilitanti emergenti NBIC, etc.) - vedi tecnologie abilitanti S3 Sicilia.</p>	<p>Il par. 3.4 dell’Avviso individua cinque tipologie di spese ammissibili, tra cui la lettera d) acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute. L’assenza di questa voce nella tabella del budget dell’Allegato F è da considerarsi un mero refuso di compilazione. Fa fede l’elenco puntuale delle spese ammissibili riportato all’articolo 3.4 dell’Avviso. <u>Sarà disponibile su piattaforma l’Allegato F emendato in versione editabile</u></p>
<p>10. Ammissibilità del programma di investimento</p> <p>È ammissibile un investimento con all’interno solo spese di tipo e) attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3), quelle dove non è necessario avere il fornitore qualificato?</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Il par. 3.4, punto 5, lett. e) prevede tra le spese ammissibili «attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti S3 Sicilia)»;▪ Tali spese non richiedono il ricorso ai fornitori qualificati di cui al par. 3.4.4, vincolo previsto invece per le spese di tipo b) e c) (diagnosi digitale e servizi di consulenza). Pertanto, un progetto composto esclusivamente da spese di tipo e) è ammissibile, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di ammissibilità e coerenza progettuale.
<p>11. DNSH</p> <p>Si chiedono chiarimenti circa la tipologia di soggetto abilitato a certificare l’allegato G) DNSH, poiché nel documento parla di abilitazioni professionali, ma non è ben chiaro quali siano queste abilitazioni.</p>	<p>L’Allegato G – DSAN rispetto principio DNSH, richiamato al par. 4.4 dell’Avviso, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e corredato da una perizia tecnica o relazione asseverata da un professionista abilitato.</p> <p><u>Per “professionista abilitato” si intendono i tecnici iscritti ai rispettivi ordini/albi professionali, con competenze coerenti con la natura degli investimenti. L’Avviso non limita a una singola categoria, ma richiede che la perizia sia rilasciata da un professionista regolarmente abilitato all’esercizio della professione tecnica pertinente rispetto agli impatti ambientali dichiarati.</u></p>
<p>12. Spese ammissibili</p> <p>L’Avviso distingue, al par. 3.4 “Spese ammissibili”:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla lett. d) l’“acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute” (es. cloud computing), per cui il comma 4 richiede fornitori qualificati;• alla lett. e) l’“acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute”, per cui il comma 5 precisa che non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori. <p>Si chiede come classificare l’acquisto di un software gestionale basato su cloud (SaaS), in particolare</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Il par. 3.4, c.1, lett. d) riguarda gli interventi che comportano attività di acquisizione, sviluppo o implementazione di tecnologie digitali evolute (es. blockchain, big data, cloud computing), con l’obbligo di rivolgersi a fornitori qualificati (comma 4).▪ Il par. 3.4, c.1, lett. e) riguarda invece l’acquisto di attrezzature, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione delle stesse tecnologie digitali, senza obbligo di fornitore qualificato (comma 5). <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il progetto prevede la realizzazione o lo sviluppo personalizzato di una soluzione cloud (ad es. implementazione ad hoc o sviluppo software in cloud), la spesa ricade nella lett. d), con obbligo di fornitore qualificato;

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

se rientri nella lett. d) – con obbligo di fornitore qualificato – o nella lett. e), dove tale obbligo non sussiste.	<ul style="list-style-type: none">- se invece si tratta di acquisto o utilizzo di un software gestionale standard in modalità cloud/SaaS, la spesa rientra nella lett. e), per la quale non è richiesto che il fornitore sia qualificato, a condizione che l’intervento sia coerente con la diagnosi digitale ex ante.
13. Ditte individuali Si chiede un chiarimento circa la possibile partecipazione di ditte individuali quali soggetti proponenti.	Le ditte individuali iscritte al Registro delle imprese rientrano nella definizione di MPMI e sono quindi ammissibili, a condizione che rispettino i requisiti generali di cui al par. 2.2 (comma 1).
14. Professionista Agronomo Tra i soggetti destinatari delle agevolazioni e loro requisiti (par. 2.1. e 2.2 dell’avviso menzionato), si chiede se la figura del professionista Agronomo iscritta regolarmente all’albo di riferimento e titolare di partita iva con codice ateco 2007 74.90.11-consulenza agraria fornita da agronomi, possa presentare istanza di partecipazione all’avviso.	<p>Il par. 2.1 dell’Avviso stabilisce che i destinatari delle agevolazioni sono le MPMI con sede legale o unità operativa attiva in Sicilia. Tuttavia, il par. 2.2, comma 1, lett. a) disciplina i requisiti di ammissibilità e amplia i casi ammissibili, prevedendo diverse fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Imprese iscritte al Registro delle Imprese da almeno un anno, con bilancio o documenti equipollenti;- Esercenti attività economiche e professionali per cui è prevista la denuncia alla CCIAA → iscrizione al REA;- Fondazioni riconosciute → iscrizione nell’elenco prefettizio;- Professionisti obbligati all’iscrizione ad albi → iscrizione al pertinente albo professionale;- Professionisti non obbligati ad albi → iscrizione IVA e Gestione separata INPS. <p>Poiché l’Agronomo è un professionista obbligatoriamente iscritto a un Albo professionale (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali), e l’Avviso contempla esplicitamente, al par. 2.2, comma 1, lett. a), l’ammissibilità dei “professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”, ne consegue che: <u>il professionista Agronomo iscritto regolarmente all’Albo e titolare di partita IVA è ammesso a partecipare all’Avviso, purché siano rispettati gli altri requisiti di cui al par. 2.2.</u></p>
15. Calcolo indicatore Si chiede di conoscere come calcolare l'indicatore ordinatore, descritto al punto 4.1 dell'avviso in oggetto, nel caso di professionista in regime di contabilità ordinaria che compila il quadro RE della dichiarazione dei redditi.	<p>Per i professionisti in regime di contabilità ordinaria i dati richiesti per la valorizzazione del criterio ordinatore sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Valore della produzione: Quadro RE2 + RE3- Costo della produzione: Quadro RE6 + RE7 + RE8 + RE9 + RE10 + RE11- MOL = Valore della produzione – Costo della produzione
16. Sede in Sicilia Nel caso in cui una microimpresa sia attiva da oltre un anno, ma abbia attualmente sede al di fuori della Sicilia, è sufficiente trasferire la sede in Sicilia per risultare ammissibile, oppure è necessario che la sede sia già presente nel territorio siciliano da almeno 12 mesi? Sono un ricercatore titolare di una start-up innovativa che intendo incardinare presso il mio nuovo ateneo siciliano, dove ho recentemente ottenuto una posizione stabile.	<p>Il par. 1.4, lett. b) definisce Soggetto Proponente la MPMI «[...] costituita ed attiva da almeno un anno [...] e con sede legale o almeno un’unità operativa attiva nel territorio della Regione Siciliana»</p> <p>Il par. 2.2, comma 1, lett. a) richiede solo che l’impresa sia costituita e iscritta come attiva da almeno un anno.</p> <p>Non è richiesto che la sede legale o l’unità operativa in Sicilia sia attiva da 12 mesi: è sufficiente che, al momento della domanda, l’impresa disponga di una sede legale o di un’unità operativa attiva in Sicilia.</p>
17. Acquisto di un ERP Nel caso in cui l’oggetto della richiesta di finanziamento sia l’acquisto di un ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo: <ul style="list-style-type: none">• si chiede conferma che il fornitore del software non è tenuto a possedere i requisiti indicati al punto 4 del paragrafo 3.4 (considerato che la maggior parte delle software house non ne è in possesso)?• al contrario, i consulenti o le società incaricate dello sviluppo e dell’implementazione devono invece possedere almeno uno dei requisiti indicati al medesimo punto? Qualora l’ERP acquistato sia dotato anche di funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software ricade nella lettera c) o nella lettera e) del paragrafo 3.4?	<ul style="list-style-type: none">• Il par. 3.4, lett. d) prevede che i progetti di “acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute” (es. intelligenza artificiale, cloud, big data) debbano avvalersi di fornitori qualificati (comma 4: Poli di innovazione, Digital Innovation Hub, Incubatori certificati, Start-up innovative, PMI innovative)• Il par. 3.4, lett. e) prevede invece che l’“acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali” non richieda requisiti specifici per i fornitori (comma 5) <p><u>Chiarimenti operativi:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. L’acquisto del software ERP standard rientra nella lett. e) → il fornitore non è tenuto ad avere qualificazioni specifiche.2. Le attività di implementazione, sviluppo o personalizzazione dell’ERP rientrano nella lett. d) → i soggetti che le erogano devono possedere i requisiti di qualificazione di cui al par. 3.4, comma 4.3. Se l’ERP include funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software base resta classificabile in lett. e), mentre le eventuali attività di sviluppo/implementazione AI personalizzata ricadono nella lett. d).
18. Unità locale in Sicilia	Si rimanda alle precedenti risposte alle FAQ nr. 8 e 16.

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

<p>Avendo unità locale in Sicilia, con un dipendente residente in Sicilia, assunto da 3 anni con contratto a tempo indeterminato, oltre ai requisiti di ammissibilità già descritti nel bando alla sezione 2.2, è sufficiente che tale unità locale in Sicilia sia attiva e non necessariamente sede legale?</p>	
<p>19. MOL</p> <p>La valutazione è a sportello in base all’ordine cronologico di invio delle domande oppure se è a graduatoria, in base al valore dell’indicatore ordinatore (Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell’investimento). Nell’Avviso viene indicato, da un lato, che le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, dall’altro che le domande validamente presentate dai soggetti proponenti, indipendentemente dall’ordine cronologico della presentazione, sono considerate come pervenute nello stesso istante. L’accesso delle proposte progettuali alla fase istruttoria avverrà sulla base di un apposito elenco al cui interno le stesse istanze saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all’indicatore, calcolato sui dati dell’ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell’apposito “Foglio di calcolo per la definizione del MOL”, debitamente asseverato da un dottore commercialista o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula: Indicatore ordinatore = Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell’investimento. Se il valore dell’indice risulterà uguale tra più soggetti proponenti, si procederà all’esame istruttorio della proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze. Chiedo, quindi, se l’ordine cronologico venga considerato esclusivamente in caso di domande con uguale valore dell’indicatore ordinatore.</p>	<p>La procedura di selezione delle proposte progettuali cui concedere le agevolazioni del presente avviso si qualifica quale procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del d.lgs. 123/1998.</p> <p>L’accesso all’attività di istruttoria avverrà sulla base di appositi elenchi elaborati su base giornaliera, al cui interno le istanze pervenute in un determinato giorno saranno ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all’indicatore ordinatore, calcolato sui dati dell’ultimo bilancio depositato mediante compilazione dell’apposito “Foglio di calcolo per la definizione del MOL”, debitamente asseverato da un dottore commercialista o un revisore ufficiale dei conti o da un CAF secondo la formula: Indicatore ordinatore = Margine Operativo Lordo (MOL) / Costo totale dell’investimento.</p> <p>Se il valore dell’indice risultasse uguale tra più soggetti proponenti, si procederà all’esame istruttorio della proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo delle rispettive istanze.</p> <p>Per quanto sopra, i coerenza con quanto disposto dal DDG n. 3125/2025 del 12.11.2205, i concorrenti che intendano presentare istanza per l’accesso alle agevolazioni di cui all’Avviso non dovranno preoccuparsi di presentare la propria istanza contestualmente all’apertura dello sportello come avviene nei casi di “click-day”, ma potranno farlo durante tutto l’arco della giornata, sapendo che la relativa istanza – nel caso in cui la dotazione finanziaria attribuita per l’attuazione dell’Avviso andasse esaurita secondo quanto previsto dal par. 4.1.5 dello stesso Avviso – sarà inserita nell’elenco di accesso all’attività istruttoria secondo il punteggio attribuito al criteri ordinatore di cui al par. 4.1.2 dell’Avviso.</p> <p><u>In considerazione di quanto sopra, ed al fine di evitare rischi di tenuta della Piattaforma informatica, si invitano tutti i soggetti concorrente a non procedere con il caricamento delle rispettive istanze di accesso alle agevolazioni nei primi minuti di apertura dello sportello, in quanto l’ordine di arrivo dell’istanza (criterio cronologico) NON è rilevante ai fini della priorità di accesso all’attività istruttoria e potrà essere utilizzato esclusivamente nel caso di parità di punteggio attribuito al criterio ordinatore (eventualità verosimilmente molto rara in quanto il punteggio sarà calcolato con approssimazione alla quinta cifra decimale).</u></p>
<p>20. Esclusione e partecipazione agli avvisi</p> <p>In merito alle esclusioni previste dall'art. 3.4 comma 2 dell'avviso che recita: "Le spese sopra elencate devono riferirsi esclusivamente a interventi destinati alle MPMI siciliane, come definite alla voce “Tipologia di intervento finanziabile” della presente base giuridica approvata con D.D.G. n. 204 del 01/07/2025, con esplicita esclusione delle MPMI che partecipano ai programmi di accelerazione sostenuti nell’ambito dell’Azione 1.1.3 e/o dell’Azione 1.1.2 e/o dell’Azione 1.4.1". In particolare:</p> <p>1) se la partecipazione agli avvisi 1.1.2 e 1.4.1, anche se con programmi totalmente differenti rispetto a quelli promossi a valere sull'azione 1.2.2, comporti l'automatica esclusione dai benefici dell'Azione 1.2.2;</p> <p>2) che l'esclusione indicata per le imprese che partecipano ai programmi sostenuti dalla 1.1.3 riguardi solo le imprese "Aderenti" e non l'impresa "Proponente". Quindi di confermare che una impresa Proponente di un progetto di cui all'Azione 1.1.3 possa beneficiare delle agevolazioni di cui all'azione 1.1.2.</p>	<p>Le esclusioni previste dall'art. 3.4 comma 2 dell'Avviso prevedono che le spese riferite ai programmi di investimento agevolabili debbano riferirsi esclusivamente a interventi destinati alle MPMI siciliane e pertanto una MPMI che partecipi agli avvisi 1.1.2 e 1.4.1 con programmi di intervento totalmente differenti rispetto a quelli promossi a valere sull'azione 1.2.2 è eleggibile alle agevolazioni di quest’ultimo avviso. Analogamente è consentita la partecipazione all’Avviso di cui all’azione 1.2.2 alle MPMI che presentino – sia come “impresa proponente”, che “impresa aderente” - un programma di spesa non sovrapponibile a quello candidato alle agevolazioni di cui al presente Avviso.</p>
<p>21. Servizi/Fornitori</p> <p>L'Art. 3.4.4. del bando recita quanto segue: I prestatori di servizi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi per la relativa acquisizione dovranno – a pena di inammissibilità delle relative spese – rientrare in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- iscritti nell’elenco Innovation manager, elenco tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019;- professionisti iscritti all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016;- Organismi di ricerca / incubatori certificati / Poli dell’innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale transizione 4.0;- Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012; - PMI innovative di cui al D.L. n. 2/2015. <p>Mentre alla lettera e) dello stesso articolo si legge quanto segue: acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3). - senza alcun riferimento a categorie o elenchi.</p>	<p>Il vincolo di qualificazione (categorie obbligatorie di fornitori) riguarda esclusivamente le spese di cui alle lett. a) – d), cioè diagnosi digitale, consulenze, acquisizione/sviluppo/implementazione di tecnologie digitali evolute.</p> <p>Le spese di lett. e) (attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute) non richiedono che i fornitori rientrino in categorie qualificate.</p> <p>Pertanto, il limite si applica solo alle consulenze e ai servizi specializzati (lett. a–d) e non alle forniture (lett. e).</p>

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Fatte queste precisazioni il limite di rientrare nelle suddette categorie è limitato solo alle consulenze o anche alle forniture?	
<p>22. Durata e termini di realizzazione del progetto</p> <p>Al paragrafo 3.3 “Durata e termini di realizzazione del progetto” si riporta che <i>“L’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo. Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto”</i>. Di contro tra le spese ammissibili viene citata, al paragrafo 3.4 voce a) la consulenza relativa alla diagnosi ex ante che per forza di cose deve avvenire prima della presentazione della domanda di contributo e quindi prima dell’avvio del progetto. Si chiede quindi di confermare che la spesa per la diagnosi ex ante rientri tra le spese ammissibili e se sì in che modalità. Potrebbe essere possibile effettuare l’attività prima della presentazione della domanda, ma sostenere finanziariamente il costo dopo la presentazione?</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dall’Avviso, la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è subordinata alla preventiva elaborazione di una diagnosi digitale ex-ante che – sulla scorta dei fabbisogni del soggetto proponente – individui e definisca gli interventi di cui prevedere l’attuazione con l’assistenza finanziaria dell’Avviso.</p> <p>In coerenza con quanto previsto dal par. 3.3.2, la spesa relativa alla stessa diagnosi digitale sarà considerata ammissibile ai fini dell’erogazione della quota di contributo pubblico di spettanza del destinatario delle agevolazioni, se il relativo giustificativo (es. fattura, parcella) risulti datata e pagato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.</p> <p>In proposito, si osserva che in coerenza con quanto previsto dalla definizione di “avvio dei lavori” adottata dal Reg. UE n. 651/2014 e smi, l’assunzione da parte di un soggetto beneficiario di un impegno irrevocabile per la realizzazione di studi di fattibilità (in questa sede si ritiene che la diagnosi digitale si intende ad essi assimilabile) in data antecedente la presentazione della domanda di aiuto non è considerata come avvio dei lavori.</p>
<p>23. Spese Ammissibili</p> <p>Il comma 4 del par. 3.4 dell’Avviso stabilisce che <i>“I prestatori di servizi di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo cui il percettore delle agevolazioni potrà rivolgersi per la relativa acquisizione dovranno – a pena di inammissibilità – rientrare in una delle seguenti categorie: Innovation manager iscritti MIMIT, esperti in innovazione tecnologica, organismi di ricerca, incubatori certificati, poli dell’innovazione, Digital Innovation Hub, start-up innovative, PMI innovative”</i>.</p> <p>Il nostro dubbio riguarda l'applicazione di questo vincolo alle spese relative all’acquisizione di tecnologie digitali di base o evolute (lettere c) e d) del medesimo comma 1), quali software gestionali, piattaforme CRM o soluzioni di cybersecurity.</p> <p>A titolo esemplificativo, se un’impresa intende acquistare una licenza software CRM da una software house che NON rientra tra le categorie sopra elencate, ma che opera come semplice fornitore di prodotto, la spesa può considerarsi ammissibile? Oppure, anche qualora l’investimento rientri tra le tecnologie abilitanti individuate dalla S3 Sicilia, il fornitore è comunque tenuto a possedere i requisiti previsti per i prestatori di servizi?</p>	<p>Si premette che l’individuazione e la definizione degli specifici interventi di innovazione digitale di cui è prevista la realizzazione all’interno del programma di investimenti candidato dal soggetto proponente alle agevolazioni del presente Avviso avviene sulla scorta delle risultanze e delle specifiche indicazioni contenute all’interno di un’apposita diagnosi digitale elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento.</p> <p>Tanto premesso, la licenza software CRM – qualora considerata quale prodotto standard / tecnologia abilitante – potrebbe legittimamente rientrare nella fattispecie di cui all’art. 3.4.1, lett. e) “Acquisto di attrezzature tecnologiche, programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute (tecnologie abilitanti della strategia regionale S3)” e in quanto tale non necessita di essere acquistata da prestatori di servizi qualificati come richiesto dal comma 4 del par. 3.4.</p> <p>Qualora, al contrario, l’acquisizione del software CRM comportasse elaborazioni e/o adattamenti in coerenza con le specifiche esigenze del committente (soggetto proponente), lo stesso costo ricadrebbe nella fattispecie di cui alla lett. c) del par. 3.4.1 e in quanto tale la relativa fornitura dovrebbe essere resa da prestatori/fornitori di servizi rientranti nelle categorie previste dal comma 4 del medesimo paragrafo.</p> <p>La valutazione di tale specifica classificazione è attribuita alla competenza del tecnico che si occuperà della redazione della diagnosi digitale ex-ante.</p> <p>In ogni caso, gli esiti di tale valutazione saranno sottoposti alla verifica della Commissione di valutazione incaricata dall’Amministrazione regionale per l’istruttoria delle progettualità candidate, da cui scaturirà un punteggio che influirà sulla qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell’intervento (Criterio 1 - CdV_1).</p>
<p>24. Partecipazione Ditte Individuali</p> <p>Si chiede conferma circa la possibilità delle ditte individuali di prender parte legittimamente alla misura di sostegno di cui al presente Avviso.</p>	<p>In coerenza con quanto disposto dal par. 2.1 dell’Avviso, anche le ditte individuali ed i liberi professionisti sono considerati a tutti gli effetti imprese dotate di personalità giuridica e in quanto tali soggetti ammissibili alle agevolazioni.</p>
<p>25. Partecipazione all’avviso degli Studi Professionali</p> <p>Si chiede conferma che anche gli Studi professionali (equiparati alle PMI dal 2016 per la fruizione delle agevolazioni previste dai bandi europei) possono beneficiare delle agevolazioni del presente Avviso.</p>	<p>Si rimanda alla risposta alla FAQ nr. 24.</p>
<p>26. Requisiti di ammissibilità</p> <p>Vorrei sapere se l'unità operativa deve essere già attiva sul territorio siciliano al momento della presentazione della domanda o se è possibile avviarla in seguito all'approvazione della domanda. Qualora l'unità operativa dovesse essere già attiva sul territorio al momento della presentazione della domanda, da quanto tempo dovrebbe esserlo? Sarebbe possibile avviare una sede operativa e pochi giorni dopo presentare la domanda?</p>	<p>Come previsto nel paragrafo 2 dell'Avviso: Destinatari delle agevolazioni e requisiti di ammissibilità al punto 2:</p> <p><i>“2. Tutti i soggetti partecipanti devono risultare, a pena di inammissibilità delle rispettive domande di accesso alle agevolazioni, costituiti in forma di impresa ed attivi da almeno 12 mesi disponendo della propria sede legale o di almeno una unità locale attiva nel territorio regionale”</i>.</p> <p>La locuzione “attivi da almeno 12 mesi” si intende riferita all’impresa nel suo complesso e non ad una specifica unità produttiva, quest’ultima pertanto potrà essere attivata e resa operativa nel territorio regionale anche in concomitanza con la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni senza che ciò comprometta l’ammissibilità del soggetto proponente.</p>
<p>27. Diagnosi digitale</p>	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

<p>È possibile che il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria rediga la diagnosi digitale in autonomia?</p>	<p>Le disposizioni di cui al par. 4.4.1, lett. d) dell’Avviso stabiliscono che la diagnosi digitale venga elaborata da un soggetto indipendente dotato di idonee competenze e qualificazioni nelle materie oggetto di intervento.</p> <p>Il requisito di indipendenza si intende come non è rispettato nel caso in cui la diagnosi digitale fosse redatta dal legale rappresentante del soggetto proponente.</p>
<p>28. Spese ammissibile e coerenza</p> <p>In caso di interventi ICT sviluppati da fornitori non iscritti MIMIT, quali documenti devono essere allegati per dimostrare la coerenza con la diagnosi digitale?</p> <p>Sono ammissibili anche spese di manutenzione/assistenza connesse alla realizzazione del sito e-commerce, oppure solo lo sviluppo iniziale.</p>	<p>La realizzazione di interventi di “sviluppo” di soluzioni ICT ricade nella fattispecie di cui alla lett. d) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per la cui implementazione è richiesta – ai sensi del comma 4 dello stesso paragrafo – l’attivazione di prestatori di servizi qualificati rientranti nell’elencazione ivi richiamata.</p> <p>Le spese di manutenzione ordinaria, in quanto spese di ordinario funzionamento, non sono considerate ammissibili alle agevolazioni.</p>
<p>29. Questioni relative al cumulo</p> <p>Tra i requisiti dei beneficiari, alla lettera o), è indicato che l’impresa debba: non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse attività previste nel progetto candidato alle agevolazioni del presente Avviso.</p> <p>Nella sezione relativa al Cumulo, invece, viene specificato: Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno o attribuite in “de minimis”, ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Per la disciplina delle eventuali modalità di cumulo con altre agevolazioni che si qualifichino quali aiuti di Stato o aiuti in regime di “de-minimis”, si rimanda a quanto riportato nell’art. 5, del Reg. UE n. 2023/2831.</p> <p>Si chiede, ad esempio, se la misura possa essere cumulata (sulle stesse spese) con il Piano Transizione 4.0 o 5.0 ed entro quali limiti. Dai requisiti dei beneficiari, sembrerebbe di no, dal paragrafo relativo al cumulo, invece, sì.</p>	<p>Le agevolazioni concesse a valere sul Piano Transizione 4.0 o sul Piano Transizione 5.0, in quanto prive del requisito di selettività, non ricadono nell’alveo delle agevolazioni qualificabili come “aiuti di Stato”. Per tale ragione, il cumulo con le agevolazioni di cui al presente avviso è consentito nei limiti del raggiungimento del costo integrale del singolo bene e/o servizio che abbia ricevuto le agevolazioni di cui agli stessi piani transizione.</p> <p>La disciplina del cumulo tra agevolazioni adottata dall’Amministrazione regionale per il presente avviso si conforma alle indicazioni e chiarimenti impartiti in proposito dal MEF con la Circolare n. 33/2021 a cui si rimanda per maggiori dettagli.</p>
<p>30. Importo progetto</p> <p>E’ previsto un importo minimo di investimento o contributo per la partecipazione al bando?</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dal par. 3.2.2 dell’Avviso, i programmi di investimento devono avere un costo complessivo agevolabile minimo pari ad almeno 20.000 €, ferme restanti le soglie dimensionali massime previste dal comma 1 dello stesso paragrafo.</p>
<p>31. Spese ammissibili</p> <p>Nel caso in cui l’oggetto della richiesta di finanziamento sia l’acquisto di un ERP con successivo progetto di implementazione e sviluppo:</p> <p>potete confermare che il fornitore del software non è tenuto a possedere i requisiti indicati al punto 4 del paragrafo 3.4 (considerato che la maggior parte delle software house non ne è in possesso)?</p> <p>Al contrario, i consulenti o le società incaricate dello sviluppo e dell’implementazione devono invece possedere almeno uno dei requisiti indicati al medesimo punto?</p> <p>Qualora l’ERP acquistato sia dotato anche di funzionalità di intelligenza artificiale, l’acquisto del software ricade nella lettera c) o nella lettera e) del paragrafo 3.4? Ringraziando per l’attenzione, resto in attesa di un cortese riscontro.</p>	<p>Si rimanda alla risposta al quesito nr. 17.</p>
<p>32. Dichiarazione DNSH</p> <p>Con specifico riferimento al rilascio della dichiarazione sul rispetto del principio DNSH, l’Avviso - alla lettera h) paragrafo 4.4 (documentazione da allegare alla domanda) prevede che tale dichiarazione vada allegata “ove pertinente in ragione degli interventi candidati alle agevolazioni”.</p> <p>Si chiede di specificare quali sono i casi in cui il rilascio di tale dichiarazione sia necessario.</p> <p>Inoltre, si chiede di specificare che tipo di abilitazione debba avere il “tecnico abilitato” a controfirmare tale dichiarazione.</p>	<p>Il rispetto del principio DNSH è richiesto ogni qual volta uno o più tra gli interventi di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni ricada in una o più delle fattispecie previste dal MEF nella Circolare n. 22/2024 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.</p> <p>A titolo di mera indicazione, sono assoggettati al predetto adempimento gli interventi che si sostanzino in una o più delle seguenti fattispecie, per ciascuna delle quali è prescritta la compilazione della corrispondente check-list:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda 3);

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

<p>Come ultimo punto nell’ “allegato g” presente nel bando pubblicato viene richiesto di “dichiarare” che il progetto di ricerca industriale/sviluppo sperimentale candidato alle agevolazioni di cui all’Avviso “Ripresa Sicilia Plus” sarà realizzato e – laddove selezionato per il finanziamento – gestito nel pieno rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo per l’ambiente” (DNSH) di cui all’art. 17 del Reg. UE 2020/852.</p> <p>Probabilmente è un refuso il riferimento a Ripresa Sicilia? E non è richiesta la firma di un tecnico abilitato?</p>	<ul style="list-style-type: none">- Acquisto, leasing, noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (Scheda 4);- Servizi informatici di hosting e cloud (Scheda 6);- Data center (Scheda 8). <p>Per la compilazione delle check-list di cui alla Circolare MEF sopra richiamata è richiesta la sottoscrizione di un tecnico indipendente abilitato con competenze specifiche nelle tematiche oggetto di intervento, per le cui qualificazioni si rimanda a quanto già specificato in merito ai soggetti titolari alla compilazione delle diagnosi digitali (vedi risposta al quesito nr. 32).</p> <p>Quanto al richiamo fatto all’interno dell’Allegato G riferito a progetti di ricerca industriale/sviluppo sperimentale, si conferma che trattasi di un refuso che he lo stesso richiamo deve correttamente intendersi riferito ai programmi di innovazione digitale candidati alle agevolazioni di cui al presente Avviso.</p>
<p>33. Requisiti richiesti ai prestatori di servizi/fornitori</p> <p>La nostra impresa si occupa principalmente di sviluppo di siti web, e-commerce e software gestionali, in particolare rientrano nei servizi offerti i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Siti web realizzati tramite uso di CRM (i.e. Wordpress, Shopify)- Siti vetrina- E-commerce- Siti di prenotazione- Automazioni realizzate tramite l’uso di software come n8n- AI agent- Chat bot <p>In relazione a quanto sopra chiediamo se tali servizi possano rientrare nella categoria “tecnologie digitali evolute” di cui alla lettera e) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per le quali non è richiesta l’attivazione di fornitori qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dello stesso paragrafo 3.4.</p>	<p>I servizi prospettati nel quesito sembrano ricadere nella fattispecie dello sviluppo di tecnologie digitali di base di cui alla lett. c) del par. 3.4.1 dell’Avviso, per le quali è richiesto che i relativi fornitori/prestatori di servizi ricadano in almeno una delle fattispecie di cui al comma 4 del medesimo par. 3.4.</p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già riscontrato nelle risposte ai quesiti nrr. 9, 12, 17 e 22.</p>
<p>34. Triennio De minimis</p> <p>Relativamente all’esercizio finanziario in corso e ai due precedenti, si fa riferimento ai contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e dei precedenti regolamenti applicabili, per un importo complessivo eventualmente superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Si chiede pertanto di precisare quale sia il triennio da prendere in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2023, 2024 e 2025; <p>oppure, in previsione dell’eventuale approvazione della domanda nel 2026:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2024, 2025 e 2026.	<p>Le recenti disposizioni introdotte dal Reg. UE n. 2831/2023 stabiliscono che ai fini della determinazione del triennio valido per la quantificazione del valore complessivo di agevolazioni in regime di de-minimis ordinario, il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile prendendo a riferimento la data di concessione del sostegno finanziario pubblico a titolo di de-minimis e da questa partire a ritroso fino a ricomprendere gli aiuti eventualmente concessi nei tre anni precedenti.</p>
<p>35. Chiarimento sulle tecnologie digitali evolute</p> <p>La nostra impresa si occupa principalmente di sviluppo di siti web, e-commerce e software gestionali. Vorremmo partecipare come fornitori di servizi nell’ambito del bando DIGIT IMPRESA 1.2.2.</p> <p>I servizi che offriamo sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">– Siti web realizzati tramite uso di CRM (i.e. Wordpress, Shopify)– Siti vetrina– E-commerce– Siti di prenotazione– Automazioni realizzate tramite l’uso di software come n8n, AI agent, Chat bot <p>A nostro avviso, i servizi che forniamo non rientrano nelle cosiddette “tecnologie digitali evolute”.</p> <p>Pertanto, si chiede se, visto che non siamo in possesso dei requisiti di cui al punto 4 dell’articolo 3 comma 4 spese ammissibili, i servizi citati di seguito rientrano nei cosiddetti “<i>programmi e servizi informatici funzionali all’introduzione di tecnologie digitali evolute</i>” che - come previsto dal punto 5 dell’articolo 3 comma 4 – sono considerate spese ammissibili?</p>	<p>I servizi richiamati nel quesito, nel quadro delle disposizioni di cui al par. 3.4.1 dell’Avviso risultano riconducibili in modo prevalente alle c.d. “tecnologie digitali di base” (fatta eccezione per eventuali funzionalità implementate mediante un utilizzo strutturato di sistemi di IA che andrebbero ricondotte alle c.d. “tecnologie digitali evolute” di cui alla lett. d) del medesimo paragrafo.</p> <p>Per quanto sopra, in coerenza con quanto disposto dal punto 4 del par. 3.4, sono abilitati a fornire i predetti servizi solo fornitori rientranti in una delle categorie definite al medesimo punto 4. Si rimanda alla lettura della FAQ 33 del 3/10/2025</p>
<p>36. Fornitori tecnologie digitali di base</p> <p>Il fornitore/prestatore di servizi di cui alla lettera a) del par. 3.4.1 dell’Avviso (diagnosi digitale ex-ante) può essere il medesimo fornitore/prestatore di servizi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dello stesso paragrafo?</p>	<p>Il consulente incaricato del servizio di redazione della Diagnosi Digitale ex-ante deve risultare indipendente rispetto al soggetto proponente ed allo stesso tempo non può essere anche fornitore di altri servizi nell’ambito del medesimo progetto.</p>

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

<p>37. Compatibilità Azioni 112 e 122</p> <p>È possibile per uno stesso soggetto proponente candidare contestualmente un medesimo programma di investimenti a valere sull’avviso di cui all’Azione 1.1.2 ed all’Azione 1.2.2?</p>	<p>Si premette che per regola generale, una stessa spesa non può essere agevolata più di una volta (c.d. “Divieto di doppio finanziamento”).</p> <p>Tanto premesso, gli avvisi di cui alle azioni 1.1.2 e 1.2.2 sono concepiti per operare in regime di complementarità e non di sovrapposizione, escludendo che uno stesso intervento possa essere candidato contestualmente alle agevolazioni di entrambe le misure di sostegno.</p> <p>Ciò non di meno, è possibile realizzare un programma di investimenti complesso ed articolato che combini al suo interno, in forma sinergica e complementare, specifici interventi finanziati nell’ambito dell’Azione 1.1.2 con altri interventi finanziati nell’ambito dell’Azione 1.2.2 a patto che tali interventi non siano sovrapponibili tra di loro e ricadano nelle specifiche fattispecie agevolabili rispettivamente ai sensi delle disposizioni dei predetti avvisi pubblici.</p>
<p>38. Requisiti per i fornitori di tecnologia</p> <p>Le disposizioni di cui al punto 4 del par. 3.1 dell’Avviso prevedono che le tecnologie e/o i servizi di cui alle lettere da a) a d) del punto 1 del medesimo articolo debbano essere acquisite esclusivamente da fornitori ricadenti all’interno di specifiche categorie.</p> <p>Con specifico riferimento alle start-up innovative si chiede di chiarire in quale momento debba essere accertata l’appartenenza del fornitore a tale categoria di imprese e se il possesso di tale requisito debba permanere per tutta la durata del progetto.</p>	<p>Il requisito di start-up innovativa prescritto dal fornitore/prestatore di servizi ricadenti nelle lettere da a) a d) del punto 1 del par. 3.4 deve essere accertato alla data della stipula del contratto di fornitura/prestazione di servizi.</p> <p>Non è richiesto che lo stesso requisito debba permanere durante la realizzazione della fornitura e/o del servizio.</p>
<p>39. Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente</p> <p>L’Avviso prevede che le imprese richiedenti debbano essere costituite ed attive da almeno un anno. Si chiede di confermare se tale requisito si riferisca esclusivamente all’anzianità dell’impresa (ossia alla data di costituzione e di attività), consentendo quindi l’apertura della sede operativa in Sicilia anche successivamente, oppure se, viceversa, sia necessario che l’impresa disponga già da almeno un anno di una sede operativa attiva nel territorio regionale.</p>	<p>In conformità con quanto previsto dal par. 2.1.2 dell’Avviso <i>“Tutti i soggetti partecipanti devono risultare, a pena di inammissibilità delle rispettive domande di accesso alle agevolazioni, costituiti in forma di impresa ed attivi da almeno 12 mesi disponendo della propria sede legale o di almeno una unità locale attiva nel territorio regionale”</i>.</p>
<p>40. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni</p> <p>Si chiede di sapere quando e se è stata comunicata la modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.</p>	<p>L’indirizzo URL della piattaforma informatica con la quale sarà possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni verrà comunicato con Avviso sul sito del Dipartimento qualche giorno prima dell’apertura della Piattaforma.</p>
<p>41. Interventi ammissibili</p> <p>La presente per richiedere chiarimenti in merito ai fornitori di servizi specialistici di cui all’art. 3.4.4 dell’Avviso che, appunto, devono ricadere in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none">- iscritti nell’elenco Innovation manager, elenco tenuto dal MIMIT giusto D.M. 7 maggio 2019;- professionisti iscritti all’albo nazionale degli esperti in innovazione tecnologica di cui al D.M. MIMIT del 31 agosto 2016;- Organismi di ricerca / incubatori certificati / Poli dell’innovazione / Digital Innovation Hub di cui al Piano Nazionale transizione 4.0;- Start-up innovative di cui al D.L. 18/10/2012;- PMI innovative di cui al D.L. n. 2/2015 <p>Il quesito è articolato nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none">- possono i suddetti fornitori qualificati avvalersi di collaboratori a partita IVA per l’erogazione dei servizi specialistici oppure saranno ammesse esclusivamente spese relative al personale dipendente degli stessi?- Nel caso siano ammessi esclusivamente i servizi erogati dal personale dipendente dei fornitori, è auspicabile che questo possieda esperienza verificabile da curriculum vitae? <p>Sono previsti costi massimi in giornate/uomo per i servizi consulenziali? Se sì sulla base di quali caratteristiche verrà valutata la congruità di tali costi?</p>	<p>Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a documentare le spese sostenute a titolo degli interventi ammissibili realizzati mediante acquisizione degli stessi da fornitori/prestatori di servizi in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del par. 3.4 dell’Avviso (ove ciò sia richiesto in considerazione della tipologia di servizi resi).</p> <p>Ne consegue che le prestazioni rese dai predetti fornitori qualificati saranno documentate dai rispettivi titoli di spesa (es. fatture, notule). A tal fine, non rilevano le modalità attraverso cui il fornitore qualificato avrà espletato gli stessi servizi, se integralmente con personale proprio o mediante impiego di figure professionali esterne al proprio organico, in quanto lo stesso fornitore manterrà in ogni caso la responsabilità dei servizi resi.</p> <p>Ai fini della dimostrazione della sussistenza di idonee competenze e qualificazioni professionali da parte del personale impiegato dal fornitore per la realizzazione dei servizi/prestazioni ad esso affidati dal soggetto beneficiario, non è richiesta la produzione di alcun curriculum vitae.</p> <p>La sussistenza di idonee competenze e qualificazioni professionali è richiesta al soggetto fornitore e dovrà essere dimostrata in applicazione a quanto previsto dal comma 1 - lettera g) dell’art. 4.4 e dal comma 3 del medesimo articolo dell’Avviso così come modificati dal D.D.G.3125 del 12/11/2025 (art.1).</p> <p>Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di valutare la congruità dei costi connessi con la realizzazione degli interventi candidati alle agevolazioni, si raccomanda ai soggetti proponenti di produrre preventivi analitici recanti l’esplicitazione della tipologia di figure professionali necessarie alle necessarie attività di progettazione e sviluppo, delle relative tariffe giornaliere e del numero di giornate di cui è previsto l’impiego per lo svolgimento delle relative mansioni connesse con la realizzazione delle prestazioni offerte.</p>
<p>42. Fornitori qualificati</p> <p>Le certificazioni CEPAS o ACCREDIA possono considerarsi sostitutive in luogo dell’iscrizione al MMIT come innovation manager?</p> <p>Posso registrare una nuova start-up per rientrare nel possesso dei requisiti?</p>	<p>Con la recente modifica dell’Avviso disposta con DDG 3125 del 12.11.2025 (art.1), l’Amministrazione regionale ha ampliato i requisiti prescritti al punto 4 del par. 3.4 per i fornitori qualificati includendo i professionisti in possesso di certificazioni ACCREDIA ai sensi della norma UNI 11814/2021. L’articolo 3.4 infatti prevede tra le categorie di fornitori anche figure professionali certificate ai sensi della norma UNI 11814/2021 da enti accreditati da ACCREDIA</p> <p>È in ogni caso possibile per un fornitore che intenda eseguire una fornitura di tecnologia e/o di servizi tecnologici rientranti nelle tipologie ammissibili ai sensi del presente Avviso assumere la qualifica di start-up innovativa, in modo che lo stesso requisito possa essere documentato al momento dell’affidamento del servizio al soggetto titolare dell’intervento agevolato. In tale evenienza, il fornitore dovrà rilasciare - all’atto della</p>

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

	presentazione del proprio preventivo richiesto ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – una DSAN in cui attesta di aver avviato l’iter per l’iscrizione della Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicato alle start-up innovative.
43. Interventi ammissibili Posto che un Innovation Manager iscritto all'albo del MIMIT si occuperà della realizzazione della situazione Ex Ante e Post dell'azienda, realizzando relazione ed asseverazione dei lavori da fare e poi svolti. La mia ditta può erogare tutti i servizi digitali descritti sopra, non avendo requisiti specifici?	Per il ruolo indipendente dell’estensore della diagnosi digitale ex-ante ed ex post si rimanda a quanto specificato nel quesito nr. 2. Qualora i servizi di cui sia prevista l’implementazione ricadano nelle fattispecie di cui alle lettere da a) a d) del par. 3.4 dell’Avviso, gli stessi servizi dovranno essere resi da fornitori in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del par. 3.4. come modificato dal D.D.G.3125 del 12/11/2025 (art.1)
44. Spese ammissibili Alla luce della prassi di mercato, secondo cui molti software e piattaforme sono ormai commercializzati esclusivamente in modalità “as-a-service” (con canone periodico, mensile o annuale, anziché con licenza perpetua), si chiede: Se i programmi informatici acquisiti con formula a canone periodico (mensile o annuale) siano considerati spesa ammissibile; Quale sia l’eventuale durata massima del canone ammissibile a finanziamento (es. annualità corrispondente alla durata del progetto, massimo 12 mesi, o altro termine); Quali documenti giustificativi debbano essere prodotti (es. contratto/licenza, fattura per annualità, ecc.).	L’Avviso non pone alcuna specifica preclusione in ordine all’ammissibilità delle spese aventi ad oggetto l’acquisizione di programmi informatici in modalità SAAS, ne consegue che tali spese, se previste nella diagnosi digitale ex-ante e se funzionali al conseguimento degli obiettivi di progetto, sono da considerarsi ammissibili. La durata massima dei canoni finanziabile dal progetto è di 36 mesi. Le spese relative ai predetti canoni dovranno essere documentate mediante esibizione di idonea documentazione che dimostri il diritto di utilizzo dello stesso software, la relativa durata ed il costo del canone di locazione conformemente ad un contratto/licenza di utilizzo, oltre alla produzione di evidenze del relativo pagamento (es. copie di cortesia delle fatture elettroniche, quietanze dei pagamenti effettuati a titolo delle stesse). Si specifica che i giustificativi di spesa, ai fini della relativa ammissibilità alle procedure di erogazione dei contributi di spettanza delle imprese, dovranno riportare gli estremi identificativi del progetto riportati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni (CUP/COR). Laddove ciò non fosse possibile, il beneficiario avrà cura di inserirne gli estremi all’interno della causale di pagamento degli stessi titoli di spesa. Pertanto, si raccomanda l’utilizzo del bonifico bancario quale modalità di pagamento, in quanto – a differenza di altre modalità di pagamento (es. POS, carta di credito) consente l’esplicitazione della casuale.
45. Spese ammissibili Si chiede se è possibile finanziarie l'acquisto di Pannelli pubblicitari a LED di dimensioni 3x6 metri, installati lungo le principali arterie stradali, uno strumento avanzato di comunicazione outdoor. Grazie a software di gestione in rete, i contenuti – pubblicitari o istituzionali – possono essere aggiornati e programmati in tempo reale da remoto, garantendo massima efficienza operativa e rapidità di intervento.	Gli interventi prospettati nel quesito e le relative spese non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso in quanto non ricadono in alcuna delle fattispecie agevolabili di cui al par. 3.4 dell’Avviso.
46. Soggetti proponenti ammissibili Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rientrano tra i beneficiari?	Gli Enti del Terzo Settore, ivi comprese le APS, non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso. Sono considerate ammissibili le Fondazioni iscritte nell’elenco prefettizio. Si rimanda alla FAQ n. 3 del 3 ottobre 2025.
47. Interventi ammissibili L’acquisto di software “a scaffale” già pronti sul mercato rientrano nella definizione di cui alla lett. e) del par. 3.4.1 dell’Avviso? L’acquisto di macchinari e/o attrezzature con software preinstallato per funzioni di Manifattura 4.0 o 5.0 rientra tra le spese ammissibili di cui alla lett. e) del par. 3.4.1?	L’acquisto di software a catalogo che non richiedono specifiche personalizzazioni può ricadere nella fattispecie di cui alla lett. e) del par. 3.4.1 dell’Avviso, laddove lo stesso software risulti funzionale all’introduzione di una “tecnologia evoluta” come quelle riportate nella lett. d) dello stesso paragrafo. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono fruibili per l’acquisto di macchinari e/o attrezzature in manifattura 4.0 o 5.0. Restano, tuttavia, finanziabili i sistemi ed i software e le tecnologie che rendono possibile l’interazione uomo-macchina con tali attrezzature a condizione che tali software e tecnologie ricadano tra le fattispecie ammissibili alle agevolazioni.
48. Attestazione della capacità finanziaria del soggetto proponente L’Avviso richiede ai beneficiari di dimostrare la disponibilità di risorse pari almeno al 30% del costo complessivo del progetto. Tale disponibilità deve risultare da attestazione bancaria, comprovante la presenza di somme liquide sufficienti o l’impegno della banca ad attivare una linea di credito per pari importo. L’Avviso prevede, inoltre, che, per la richiesta di anticipazione del contributo, il beneficiario presenti fidejussione bancaria o assicurativa conforme al modello allegato, rilasciata da istituti autorizzati. Si chiede di chiarire se, ai fini della corretta dimostrazione della capacità economico-finanziaria richiesta dall’Avviso, sia ammissibile utilizzare una fidejussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema allegato all’Avviso e rilasciata da istituto autorizzato, in alternativa o ad integrazione dell’attestazione bancaria della disponibilità del 30% del costo complessivo del progetto.	Si premette che la dimostrazione della capacità finanziaria del soggetto proponente e la richiesta di una garanzia fidejussoria ai fini dell’eventuale ottenimento di un’anticipazione sulle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario sono fattispecie funzionalmente e temporalmente distinte nell’ambito della procedura di attuazione dell’Avviso; pertanto, esse non possono e non debbono in alcun modo ritenersi sovrapponibili, in quanto rispondono ad esigenze amministrative diverse. In applicazione alle modifiche introdotte con il D.D.G. 3125 del 12/11/2025 - art. 2, il soggetto proponente può, in alternativa all’allegato C dell’Avviso, adottare i modelli allegato C-bis o allegato C-ter. Di sui al predetto articolo 2. E’ esclusa pertanto l’adozione di fidejussione bancaria o assicurativa a dimostrazione della capacità economico finanziaria.

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

49. Spese ammissibili Da quanto previsto all’interno dell’Avviso sembrerebbe di capire che gli Innovation Manager possono fatturare consulenza solo come professionisti e non come aziende. Si chiede un ulteriore parere poiché innanzi tutto l’elenco è denominato “Elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza”.	L’Avviso non preclude l’ammissibilità delle spese relative a prestazioni e/o servizi resi e fatturati da società di consulenza iscritte nell’Elenco dei Manager qualificati, anche laddove tali prestazioni avessero ad oggetto l’elaborazione della diagnosi digitale.
50. Soglie dimensionali dei progetti ammissibili Le soglie dimensionali di cui al par. 3.2 dell’Avviso debbono intendersi comprensive dell’IVA? Il progetto può superare le soglie dimensionali previste dal par. 3.2.1?	Le soglie dimensionali di cui al par. 3.2 dell’Avviso includono anche l’IVA solo laddove la stessa non risulti effettivamente recuperabile dall’impresa in ragione del regime fiscale di appartenenza. Nel caso in cui l’IVA venga recuperata essa non costituisce spesa ammissibile. È consentita la possibilità di candidare alle agevolazioni programmi di investimento il cui costo complessivo ecceda le soglie dimensionali di cui al par. 3.2.1 dell’Avviso, ma resta inteso che il costo eccedente le predette soglie non è agevolabile e resta, pertanto, a carico del soggetto proponente che sarà tenuto alla relativa realizzazione con risorse proprie. Non sono ammissibili gli interventi che nel loro insieme non risultino organici e funzionali e comunque in grado di traguardare gli obiettivi di innovazione previsti all’interno della diagnosi digitale ex-ante.
51. Spese ammissibili È consentito l’acquisto di attrezzature e/o software il cui utilizzo sia previsto all’interno di un’unità produttiva del soggetto proponente localizzata al di fuori del territorio regionale?	Oggetto dell’intervento agevolabile dev’essere l’unità produttiva localizzata nel territorio della Regione Siciliana. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità della proposta progettuale gli investimenti materiali ed immateriali devono interessare unità locali localizzate nel territorio regionale.
52. Spese Ammissibili Le prestazioni reste da periti informatici nell’ambito delle categorie di interventi ammissibili di cui al par. 3.4 dell’Avviso sono ammissibili alle agevolazioni?	Con le modifiche introdotte all’art. 3.4 dell’Avviso, con DDG 3125 del 12/11/25 - art. 1 - i periti informatici iscritti all’albo rientrano tra le categorie di fornitori qualificati.
53. Spese ammissibili Relativamente al punto del bando “3.4 Spese ammissibili punto b” vorrei sapere se la produzione di contenuti audiovisivi (sviluppati da studi e fornitori terzi) con tecnologie innovative, capaci di aumentare la competitività dell’azienda nel mercato di riferimento (music business e entertainment), può essere considerata una spesa ammissibile. In particolare, ci si riferisce a spese per: <ul style="list-style-type: none">- Registrazioni fonografiche in studi di registrazione in alta qualità (tecnologia Lossless /certificazione ADM) e con la tecnologia di Audio Spaziale Dolby Atmos (l’audio High res più innovativo a livello tecnologico attualmente in commercio).- Creazione di audiovisivi in animazione 3D- Video musicali immersivi e/o in computer grafica	Le spese prospettate all’interno del quesito, se non associate alla realizzazione di interventi di cui alle tipologie di cui al par. 3.4 dell’Avviso, non sono ammissibili alle agevolazioni. Le spese relative all’impiego di software e/o funzionalità informatiche che prevedano l’impiego di tecnologie di computer grafica e/o di sistemi di intelligenza artificiale sono ammissibili se contribuiscono in modo stabile e duraturo all’innovazione in chiave digitale dell’attività economica svolta dal soggetto proponente. Non rientrano in tale definizione gli utilizzi estemporanei delle suddette tecnologie e/o gli impieghi delle stesse per realizzazioni su commessa.
54. Spese ammissibili Relativamente al punto del bando “3.4 Spese ammissibili punto c” se con “acquisizione/sviluppo e implementazione” relativamente all’e-commerce si considera ammissibile solamente la creazione di una piattaforma (quindi la progettazione e realizzazione da parte dell’agenzia web di un sito con e-commerce) o se con “sviluppo” si può considerare anche la realizzazione dei prodotti destinati all’e-commerce attraverso la tecnologia della piattaforma.	Sono considerati ammissibili alle agevolazioni anche le spese connesse con la realizzazione di interventi di sviluppo di piattaforme di e-commerce esistenti, a condizione che lo sviluppo in questione preveda l’implementazione di nuove funzionalità e che gli stessi interventi siano previsti all’interno della diagnosi digitale ex-ante.
55. Innovation manager Si fa rilevare una difformità di requisito per la figura dell’innovation manager tra quanto richiesto al comma 4 del par. 3.4 e quanto riportato nell’all. e) Diagnosi digitale dove tra i soggetti qualificati vi sono anche gli innovation manager in possesso di UNI 11814	La discrasia è stata sanata dal decreto 3125 del 12/11/2025, di modifica del paragrafo 3.4 , che all’articolo 1 include tra le categorie di fornitori qualificati anche figure professionali certificate ai sensi della norma UNI 11814/2021
56. Modalità di compilazione Allegato F Formulario Si chiede di specificare se i box contenenti le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni del formulario (quelli al cui interno sono indicati il numero massimo di battute consentito, il carattere e l’interlinea) sono da intendersi riferiti a ciascun sottoparagrafo della sezione o alla sezione nel suo insieme.	I box contenenti le istruzioni per la compilazione delle diverse sezioni del formulario debbono intendersi riferiti, a seconda del loro posizionamento all’interno dei vari paragrafi, o all’intera sezione o a parte di esse. Le istruzioni previste al loro interno, pertanto, debbono applicarsi ai contenuti della sezione posti al di sopra dei relativi box. Eventuali richiami impropri a paragrafi e sezioni debbono intendersi meri refusi dovuti alla revisione dei documenti.
57. Calcolo indicatore ordinatore	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Nel caso di un gruppo di imprese in cui una delle aziende (supponiamo la controllante) intende presentare istanza si richiede se ai fini del calcolo del MOL occorrerà prendere in considerazione il bilancio civilistico della singola azienda o il bilancio consolidato.	Anche nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo che redige bilancio consolidato, i dati da prendere a riferimento per il calcolo dell’indicatore ordinatore di cui al par. 4.1.2 dell’Avviso sono quelli contenuti nel bilancio di esercizio del soggetto proponente.
58. Compilazione Campi Allegato D L’Allegato D “Informativa sul trattamento dei dati personali” presenta alcuni campi in bianco. Si chiede quali dati e contenuti debbano essere riportati al suo interno	L’articolo 3 del D.D.G.3125 del 12/1/2025 sostituisce l’allegato D “trattamento dati personali”.
59. Diagnosi digitale Si chiede di chiarire se il medesimo soggetto possa redigere la Diagnosi Digitale e al contempo erogare altri servizi	Il consulente incaricato del servizio di redazione della Diagnosi Digitale ex-ante deve risultare indipendente rispetto al soggetto proponente ed allo stesso tempo non può essere anche fornitore di altri servizi nell’ambito del medesimo progetto.
60. Soggetti ammissibili Si chiede di confermare se tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni dell’Avviso rientrino anche i titolari di ditte individuali.	Sì. Si rimanda alla lettura della FAQ n. 13 del 3 ottobre 2025
61. Istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni Si chiede conferma che la graduatoria finale dei beneficiari manterrà l'ordine dettato dal criterio ordinatore previsto al paragrafo 4.1 MOL / Costo totale dell'investimento, e non in base al punteggio derivante dai 3 criteri di valutazione previsti al paragrafo 4.5.	<p>In conformità con quanto previsto dal par. 4.1.1, <i>“Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse <u>sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm. ii.”.</u></i></p> <p>In applicazione con quanto previsto dall’articolo 1 del DDG 3125 del 12/11/2025, i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 4.1 dell’Avviso sono modificati come segue:</p> <p>comma 1 <i>“le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e ss.mm.ii nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione”.</i></p> <p>Comma 2 <i>“le domande di accesso alle agevolazioni validamente presentate nello stesso giorno – o comunque entro il raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata incrementata del 50% (qualora dovesse esaurirsi nel primo giorno di apertura della piattaforma) – sono considerate come pervenute nello stesso istante ed inserite in appositi elenchi. Per ogni giorno di apertura della piattaforma (.....) sarà predisposto apposito elenco contenente le domande pervenute in ordine cronologico. Le domande saranno poi ordinate in ordine decrescente sulla base del valore attribuito all’indicatore (c.d. “criterio ordinatore”)(.....)</i></p> <p>Comma 5 <i>Si procederà alla verifica di ricevibilità e di ammissibilità nonché alla fase di valutazione sulle domande presentate secondo l’ordine cronologico risultante dagli elenchi giornalieri successivamente ordinato in base al valore dell’indicatore ordinatore di cui al precedente comma 2. Le domande che avranno conseguito validamente il punteggio ai fini della valutazione saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili dal presente avviso. Il termine di chiusura dello sportello sulla piattaforma per la presentazione delle istanze potrà essere prorogato con apposito provvedimento. Lo sportello sarà chiuso anticipatamente nel caso in cui pervengano un numero di domande la cui richiesta complessiva di agevolazione superi la dotazione finanziaria dell’Avviso incrementata del 50%. Le domande pervenute oltre il termine di raggiungimento della dotazione finanziaria stanziata incrementata del 50% non saranno prese in considerazione ancorchè presentate prima della pubblicazione del decreto di chiusura anticipata della piattaforma.</i></p> <p>Per maggiori dettagli si rimanda alla risposta al quesito nr. 19.</p>
62. Preventivi Si chiede se occorra presentare in allegato alla "Domanda di ammissione alle agevolazioni" un solo preventivo redatto da un soggetto fornitore qualificato, o se vale la regola di presentazione di 3 preventivi per ciascuna spesa ammissibile.	L’Avviso non prevede la presentazione di 3 preventivi.
63. Spese connesse con l’elaborazione della diagnosi digitale In riferimento al bando 1.2.2 Digit Impresa vi chiedo in qualità di Innovation Manager in qualità di persona fisica iscritto all'albo con DM 7 maggio 2019, sono nella condizione di fatturare con una società srl in cui sono socio unico	L’Avviso non preclude l’ammissibilità delle spese relative a prestazioni e/o servizi resi e fatturati da società di consulenza iscritte nell’Elenco dei Manager qualificati, anche laddove tali prestazioni avessero ad oggetto l’elaborazione della diagnosi digitale, a condizione che quest’ultima venga sottoscritta da un dipendente della stessa società di consulenza in possesso del titolo di Innovation Manager.
64. Interventi ammissibili	Sì, purché la voce di spesa sia prevista nella relazione di diagnosi digitale e la fornitura venga erogata da soggetti fornitori di cui al par. 3.4 dell’Avviso.

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

In merito all'art 3.4 comma 1, lettera d, si chiede se l'acquisto e l'implementazione di un software di domotica per la gestione delle camere per il check-in ed il check-out sia è rientrante all'interno delle spese ammissibili suddette.	
65. Divieto di interessenza Si richiede se una società che vuole presentare un progetto a valere sul bando digit misura 1.2.2 può acquistare servizi (di cui alla lettera d) da una start-up innovativa il cui amministratore risulta “cugino” (pertanto parente entro il terzo grado) dell’amministratore della Società che partecipa al bando.	In coerenza con quanto previsto dal par. 3.4.6 dell’Avviso: <i>“Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al percettore delle agevolazioni da operatori economici che intrattengano con esso rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il beneficiario o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al percettore delle agevolazioni da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dello stesso percettore delle agevolazioni”.</i> Pertanto, non sono ammissibili le spese relative ad acquisti e/o servizi resi da parenti ed affini entro il secondo grado.
66. Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente Il soggetto proponente è un’impresa interamente partecipata da un’altra società, la quale è a sua volta a capitale pubblico e controllata al 100% da un ente locale. Desidererei comprendere se, alla luce di tale struttura societaria, l'impresa possa considerarsi ammissibile a presentare domanda di agevolazione ai sensi dell’avviso in oggetto.	Laddove in capo al soggetto proponente sussistano tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, lo stesso soggetto può legittimamente presentare domanda di accesso alle agevolazioni. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione in ordine al fatto che la compagine sociale del soggetto proponente sia partecipata direttamente o indirettamente da un soggetto pubblico. Resta, tuttavia, esclusa la possibilità di accedere alle agevolazioni di cui all’Avviso, qualora il soggetto proponente si qualifichi quale società in-house ed operi esclusivamente al servizio della pubblica amministrazione che esercita su di esso il c.d. “controllo analogo”.
67. Completamento dei programmi di investimento Qualora la realizzazione del programma di investimenti candidato alle agevolazioni richieda una tempistica inferiore a 12 mesi per il relativo completamento è necessario attendere comunque 12 mesi prima di presentare domanda di erogazione delle agevolazioni?	Per le modalità di erogazione delle agevolazioni si rimanda a quanto espressamente previsto dal par. 7 dell’Avviso.
68. Spese ammissibili Si chiede di chiarire se l’acquisto di un distributore automatico per la vendita di tabacchi, ricariche telefoniche e altro, dotato di sistemi digitali avanzati (pagamenti elettronici, gestione remota, monitoraggio tramite software, connessione dati, ecc.) rientri tra le spese ammissibili.	Gli interventi prospettati nel quesito e le relative spese non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso in quanto non ricadono in alcuna delle fattispecie agevolabili di cui al par. 3.4 dell’Avviso.
69. Attestazione capacità Finanziaria Si chiedono chiarimenti in merito "all'allegato C - Attestazione capacità finanziaria ", il Modello deve essere allegato alla pratica al momento della presentazione o successivamente dopo aver saputo l'esito?	L’all. C va presentato congiuntamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. Si segnala inoltre che con D.D.G. 3125 del 12/11/2025, che introduce modifiche all’Avviso, sono stati adottati gli allegati C-bis e C-ter in alternativa all’allegato C.
70. Modelli editabili Dove è possibile reperire i template in formato word degli allegati E e F necessari alla presentazione della domanda. Essi sono riportati all’interno del Pdf ma non essendo un documento editabile non è possibile sfrutarli per la compilazione.	I modelli editabili sono consultabili e scaricabili dall’home page del Dipartimento Attività produttive alla sezione notizie del 13/11/2025.
71. Spese ammissibili Si chiede di chiarire se siano ammissibili spese accessorie all’installazione di tecnologie digitali (es. installazione, formazione, assistenza, garanzia, canone di aggiornamento periodico, et simila), oltre all’acquisto di totem e schermi digitali, colonnine e lettori di self accreditation, ledwall, pc e programmi d’uso.	Le spese di cui al quesito sono ammissibili se connesse con l’implementazione di tecnologie e/o servizi ricadenti nelle fattispecie ammissibili di cui al par. 3.4 dell’Avviso. Al fine di documentare la relazione di accessorialità nei confronti degli interventi ammissibili espressamente previsti dall’Avviso, si raccomanda ai soggetti proponenti di portare le predette spese connesse a maggiorazione del costo delle tecnologie e/o dei servizi ammissibili cui esse si riferiscono, mediante fatturazione delle stesse spese accessorie all’interno dei medesimi titoli di spesa associati agli interventi principali.
72. Spese Ammissibili I software CAD e i software BIM possono essere considerati spese ammissibili?	Sì, a condizione che gli stessi software siano funzionali all’attività economica svolta dal soggetto proponente e non associati all’implementazione estemporanea di un’attività su commessa.
73. Termini erogazione contributo In relazione alla procedura di rendicontazione a SAL o in un'unica soluzione finale si richiede quanti giorni dopo l'invio della rendicontazione è prevista l'erogazione del contributo richiesto.	In conformità con le disposizioni previste dal Reg. UE n. 2021/1060, l’Amministrazione regionale è tenuta ad erogare le agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario entro 80 giorni dalla data di valida presentazione della documentazione richiesta ai fini della presentazione della domanda di rimborso.
74. Fornitori/prestatori di servizi ammissibili	

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

Gli Innovation Manager iscritti nell’elenco MIMIT ai sensi del D.M. 07/05/2019 nell’AREA “ <i>Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali</i> ”, possono essere considerati fornitori qualificati ai fini della redazione della Diagnosi Digitale ex ante ed ex post?	Ai fini della redazione della diagnosi Digitale l’Avviso non prevede specifici distinguo in seno alla categoria degli Innovation Manager iscritti nell’elenco del MIMIT di cui al D.M. 7/05/2019, resta in ogni caso raccomandabile avvalersi di una figura professionale dotata di idonee competenze specialistiche per una efficace predisposizione della diagnosi digitale in coerenza con i reali fabbisogni di digitalizzazione espressi dal soggetto proponente.
75. Attestazione bancaria Lo schema di attestazione bancaria riporta un protocollo che non è chiaro se sia un protocollo della banca o un protocollo restituito dalla piattaforma informatica della Regione. Tra l’altro si fa notare che a titolo di esempio, le lettere indicate nel bando 1.1.2 o nella 1.1.1° non riportano tale dato, Si chiede un chiarimento	Il numero si riferisce all’eventuale protocollo o numero identificativo della procedura rilasciato dalla banca.
76. Attestazione capacità finanziaria In riferimento all'azione in oggetto, si chiede se sono ammissibili le attestazioni di capacità finanziarie rilasciate oltre che da Istituti bancari come indicato nel bando, anche da intermediari finanziari, da Consorzi Fidi iscritti ex 106 TUB, grazie e buona giornata.	L’attestazione della capacità finanziaria di cui all’Allegato C dell’Avviso potrà essere rilasciata esclusivamente da un istituto di credito e non da intermediari finanziari come i consorzi fidi. Restano valide le altre forme di attestazione introdotte dal DDG n. 3125 del 12.11.2025.
77. Congruità delle spese Al punto 4.4, lettera g) la locuzione “idonei” preventivi senza l’indicazione di un quantitativo obbligatorio, parrebbe indicare che i preventivi da allegare alla documentazione prevista dal bando Misura 1.2.2 siano 1 (uno) per ogni tipologia di spesa indicata al punto 3.4.1, lettere da a) ad e), quindi al massimo 5 (cinque). È corretto tale interpretazione?	Ai fini della dimostrazione della congruità delle spese di cui si compone il programma di investimenti candidato alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a produrre almeno un preventivo di spesa per ciascun intervento di cui sia prevista la realizzazione. Al fine di consentire all’Amministrazione regionale di valutare la congruità dei costi connessi con la realizzazione degli interventi candidati alle agevolazioni, si raccomanda ai soggetti proponenti di produrre preventivi analitici recanti l’esplicitazione della tipologia di figure professionali necessarie alle necessarie attività di progettazione e sviluppo, delle relative tariffe giornaliere e del numero di giornate di cui è previsto l’impiego per lo svolgimento delle relative mansioni connesse con la realizzazione delle prestazioni offerte. (cfr. FAQ 41).
78. Diagnosi digitale ex-ante / ex-post E' possibile far redigere la diagnosi digitale ex-ante a un soggetto abilitato e quella ex-post a altro soggetto, sempre abilitato?	L’avviso non preclude tale possibilità a condizione che il soggetto rientri in una delle categorie di fornitori qualificati di cui al paragrafo 3.4 come modificato con D.D.G. 3125 del 12/11/2025
79. Spese ammissibili I fornitori delle spese ammissibili devono essere nazionali o possono anche essere UE o extra UE? Nel caso in cui sia affermativa la domanda di cui al punto 1) è necessario compilare le schede DNSH?	L’Avviso non pone preclusioni in proposito; resta inteso che nel caso di fornitore estero, il soggetto proponente dovrà produrre idonea documentazione attestante la sussistenza sul fornitore di requisiti analoghi a quelli previsti dal punto 4 del par. 3.4 dell’Avviso. Anche nel caso di fornitore e/o prestatore di servizi estero, il soggetto proponente è tenuto al rispetto del principio generale del DNSH
80. Diagnosi digitale ex-ante Il facsimile della diagnosi digitale contenuto nella DDG 2175 non contiene una sezione per voci di costo ammissibili di cui alla lett. e). Tuttavia, la descrizione della voce di costo e) figura alla lettera d). Verranno rettificati i modelli?	Ai fini della predisposizione della diagnosi digitale ex-ante, il soggetto estensore potrà integrare i campi della Sezione 2 con l’aggiunta di tutte le tipologie di interventi ammissibili previste dal par. 3.4 dell’Avviso senza che ciò comporti per l’Amministrazione regionale la necessità di modificare lo schema di diagnosi accluso all’Avviso.
81. Spese ammissibili Un fornitore qualificato di servizi (dalla lett. A alla D del p.to 4 del par. 3.4 dell’Avviso) può offrire sia tecnologie digitali evolute (p.to D) che servizi rientranti nelle altre fattispecie ammissibili?	Sì. Lo stesso fornitore/prestatore di servizi, tuttavia, non può contestualmente assolvere al ruolo di estensore della diagnosi digitale ex-ante / ex-post e risultare fornitore / prestatore di servizi di una delle altre tipologie di tecnologie / servizi ammissibili.
82. Diagnosi digitale ex-ante / ex-post Si chiede di chiarire se la diagnosi digitale ex-ante ed ex-post si cui al par. 3.4, n. 1, lett. a), può essere certificata da qualsiasi Start-up innovativa di cui al D.L. 18/10/2012 (come indicato nel par. 3.4, n. 4), anche con Codice ATECO differente rispetto a quello dell'impresa richiedente, e anche se all'interno della Start-up innovativa non è presente l'Innovation manager;	E’ auspicabile che la diagnosi digitale venga elaborata da un soggetto con adeguate competenze tecniche nello specifico settore di operatività del soggetto proponente. Nel caso in cui la diagnosi digitale fosse elaborata da una start-up innovativa, la stessa dovrà essere sottoscritta dal relativo legale rappresentante.
83. Fornitori / prestatori di servizio qualificati Una PMI innovativa può essere fornitore di più imprese? E un innovation manager può redigere la diagnosi digitale per più di una impresa proponente?	L’Avviso non prevede alcuna preclusione per entrambi i casi.
84. Presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni Se la domanda viene presentata verso la fine della finestra temporale, ad esempio il 26 o 27 novembre, c’è il rischio che non venga presa in considerazione per esaurimento fondi? Oppure tutte le domande vengono	Si rimanda alla lettura della FAQ N. 61

AVVISO PUBBLICO “DIGIT IMPRESE” – “SOSTEGNO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E AZIONI DI SISTEMA PER IL DIGITALE” - DDG N. 2175 DEL 05/08/2025 RETTIFICATO CON DDG N. 2369 DEL 09/09/2025

| AZIONE 1.2.2 PR FESR SICILIA 2021-2027

raccolte fino alla chiusura dello sportello, valutate in seguito e ordinate in base al punteggio MOL, escludendo poi le aziende con punteggi più bassi?	
85. Spese ammissibili I sistemi di videosorveglianza, se integrati in un progetto di digitalizzazione con altri software e hardware, possono essere finanziati come elemento aggiuntivo per il monitoraggio a distanza dell’azienda?	I sistemi di videosorveglianza non rientrano nelle fattispecie di interventi ammissibili alle agevolazioni dell’Avviso.
86. Descrizione del programma di investimenti Nella descrizione del gruppo di lavoro che utilizzerà le innovazioni, è necessario/obbligatorio inserire i dati personali (nome, cognome) e allegare i curriculum con competenze ed esperienze del personale?	L’Avviso non richiede la produzione di dati personali e/o dei curriculum vitae dei componenti del gruppo di lavoro incaricato del processo di realizzazione del programma di investimenti agevolato. Pertanto, il soggetto proponente avrà cura di descrivere nella sezione D.2 del formulario di progetto la composizione del gruppo di lavoro e le competenze professionali specifiche dei rispettivi componenti.
87. Allegato G – DNSH Si chiede di chiarire se l'allegato G - rilascio della dichiarazione sul rispetto del principio DNSH possa essere controfirmato dallo stesso professionista che si occupa di redigere la diagnosi digitale (ad esempio lo stesso innovation manager)?	Sì, purché oltre alla qualifica di Innovation manager, sia in possesso di abilitazione/i professionale/i che lo abilitano a rilasciare la dichiarazione di asseverazione. Si rimanda alla risposta alla FAQ 11 e, per completezza alla FAQ 32 pubblicate il 3 ottobre 2025
88. Attestazione punteggio criterio ordinatore Considerato che, ai fini della redazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (“Allegato B – DSAN dati contabili per criterio ordinatore”) è necessario riportare il numero di protocollo del progetto presentato, si chiede di chiarire come è possibile ottenere il numero di protocollo prima dell’apertura dello sportello, prevista per il 13 novembre 2025, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione tempestiva della documentazione richiesta. In particolare, si richiede di chiarire: Se il protocollo venga assegnato al momento del caricamento della domanda sulla piattaforma o solo dopo la trasmissione definitiva; Se sia possibile salvare una bozza di domanda per ottenere un numero identificativo provvisorio da utilizzare nelle attestazioni; Se, in alternativa, sia ammesso indicare “protocollo in corso di assegnazione” o altra dicitura equivalente nelle dichiarazioni sostitutive, con successivo aggiornamento del numero dopo la protocollazione.	Non è necessario riportare all’interno della DSAN di cui all’Allegato B il numero di protocollo associato alla domanda di accesso alle agevolazioni.
89. Descrizione del gruppo di lavoro del soggetto proponente Si richiede di specificare chi si intende per figure professionali? Sono i soggetti interni all'azienda impattati dagli investimenti (es. responsabile amministrativo se l'investimento è un ERP)? Oppure vanno inclusi anche i fornitori, i consulenti ed eventuali Innovation Manager?	I componenti del gruppo di lavoro cui si fa riferimento nella sezione D.2 del Formulario di progetto sono le figure professionali del soggetto proponente direttamente coinvolti nel processo di realizzazione del programma di investimenti. Le stesse figure professionali operano in affiancamento con i fornitori esterni di cui è previsto l’impiego per l’attuazione degli interventi ammissibili.
90. Modalità di compilazione del formulario di progetto Con specifico riguardo a quanto viene chiesto nella documentazione del bando, nell'allegato F al punto H.4 "Analisi per indici ", viene richiesto il ROI complessivo oppure solamente il ROI che riguarda l'investimento per cui è stata presentata la domanda?	Il valore del ROI da riportare all’interno della Sezione H.4 del formulario di progetto deve essere calcolato avendo a riferimento la situazione economica e patrimoniale del soggetto proponente nel suo complesso.
91. Dimensione d’impresa Ai fini della partecipazione all’Avviso si chiede se: una MPMI CONTROLLATA DA UNA holding con fatturato consolidato di 27 milioni di euri debba presentare domanda come: impresa singola oppure, beneficiando del fatturato consolidato della holding, come impresa di medie dimensioni.	Un soggetto proponente che si trovi in una situazione di controllo secondo quanto previsto dall’art. 2359 del Codice civile, ai fini della determinazione della relativa dimensione d’impresa, si porta in dote i parametri di ULA, volume d’affari ed attivo patrimoniale della società controllante, ai quali dovranno aggiungersi quelli del soggetto proponente controllato.
92. Visura de-minimis e impresa unica Ai fini della capienza de minimis si chiede, nel caso di presentazione istanza da parte di una impresa controllante che detiene il 100% di una società controllata, se verrà considerato anche l’ammontare dei contributi de minimis percepiti dall’impresa controllata	Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 del Reg. UE n. 2023/2831 impongono che il cumulo di agevolazioni in regime di <i>de-minimis</i> nel triennio (300.000€) debba essere verificato avendo a riferimento la c.d. “impresa unica” come definita all’art. 2, comma 2 del medesimo regolamento. Pertanto, nel caso in cui il soggetto proponente fosse controllato da altra entità giuridica, ai fini dell’accertamento del rispetto del predetto massimale dovranno essere considerate anche le eventuali quote di aiuti in regime di de-minimis concesse al soggetto controllante.